



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORDINANZA DEL SINDACO **SETTORE 7 - PIANIFICAZIONE, URBANISTICA, PROGETTI SPECIALI e** **TRANSIZIONE DIGITALE** **Servizio SUAP -Promozione Commercio e Attività Produttive**

N.796 DEL 17/12/2024

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA IN MATERIA DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ - PERIODO 31/12/2024 – 31/12/2025.

IL SINDACO

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza Sindacale n. 731 del 19/12/2023 Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità – periodo 31/12/2023 – 31/12/2024 con la quale sono state disposte misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità all'interno del territorio comunale;

ATTESO che l'affluenza di cittadini, turisti e visitatori in città soprattutto in concomitanza della realizzazione di eventi e manifestazioni comporta:

- il rischio oggettivo per la pubblica incolumità che, soprattutto nelle condizioni con ingente flusso di partecipanti, è generato sia dall'abbandono di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, sia da episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare i cittadini nella fruizione degli spazi urbani nelle ore diurne e notturne;
- il rischio oggettivo di disagio dovuto ai danneggiamenti o vandalismi, con compromissione per la quiete pubblica e del pubblico decoro, condizionando altresì in negativo la qualità della vita della città e dei suoi abitanti, nonché dei fondamentali diritti alla salute, al riposo notturno, alla quiete, alla sicurezza e incolumità pubblica;

VALUTATO indispensabile che, l'esercizio delle attività, nonché la realizzazione di eventi e manifestazioni, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nella parte in cui dispone che: "... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare

situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti” (comma 5);

RICHIAMATO l'articolo 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, che regoli il consumo, l'utilizzo e la vendita di alimenti e bevande in contenitori pericolosi, quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per l'esercizio delle attività di cui trattasi;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: *Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana*;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO, per economicità procedimentale, che l'efficacia del presente provvedimento si estenda a tutto il territorio comunale, disponendo le misure di sicurezza sia all'interno che all'esterno del Centro Storico;

VISTI:

- la Legge Regionale 05 agosto 2021, n. 22 *Disciplina dell'attività commerciale nella regione Marche*;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*;

ORDINA

su tutto il territorio del Comune di Ascoli Piceno:

- 1) **il divieto di somministrazione e di vendita di tutti gli alimenti e bevande (alcoliche e analcoliche) in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità**, quali, ad esempio vetro e lattine; è unicamente consentita la vendita per asporto;
- 2) l'obbligo a carico di tutte le attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;
- 3) **il divieto di utilizzo di qualsiasi contenitore pericoloso per la pubblica incolumità, quali ad esempio bottiglie e biccheri di vetro, lattine, per il consumo di alimenti e bevande, in tutte le aree pubbliche ed aperte al pubblico** (quali ad esempio vie, piazze,);

DISPONE

- 4) Il divieto di cui al precedente punto 1) **non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, tranne nei casi di cui al punto 5);
- 5) Il divieto di cui al precedente punto 1) **opera** anche nel caso in cui la somministrazione e la

conseguente consumazione avvenga nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, se **in concomitanza della realizzazione di eventi e manifestazioni** con allestimenti nelle predette Aree, Piazze, Vie;

- 6) è altresì prescritto per gli esercenti le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande:
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - l'obbligo, prima della chiusura dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
 - di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
 - di porre in essere ogni azione finalizzata ad evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze della attività;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto *“Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana”*;

La presente Ordinanza ha efficacia dalle ore 8:00 del giorno 31/12/2024 alle ore 24:00 del giorno 31/12/2025;

DISPONE

Altresì, che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa:
- alla società ABACO, incaricata dell'esecuzione della stessa,
- alla Polizia Municipale;
- al Servizio SUAP;
- al Servizio URP e Comunicazione per le attività di competenza;
- Al Servizio Cultura e Turismo;
- al Servizio Quintana, Eventi, Sport e Politiche della Gioventù;
- alla Prefettura di Ascoli Piceno;
- alla Questura di Ascoli Piceno;

IL SINDACO

Marco Fioravanti

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005 e s.m.i.)